



Prot. N. 41539

Pesaro, 25.6.2015

CLASSIFICA: 002-4
FASCICOLO: 2/2014

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA N. 4

MISURA N. 3/2015

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 - ADEMPIMENTI ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS.165/2001 - Dipendenti/incaricati cessati - Divieti e sanzioni - Misure di attuazione

Richiamata la precedente misura n. 1 del 3 aprile 2014, prot. n. 22811 "Clausole contrattuali anticorruzione", si rende necessario riconsiderare gli argomenti in oggetto, tenuto conto delle evoluzioni normative e degli indirizzi ANAC.

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" introdotto dall'art. 1 comma 42 lettera l della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dispone che "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accettati ad essi riferiti.*"

L'art. 21 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 190/2012", ha esteso il divieto ai soggetti titolari di incarico amministrativo di vertice e ai dirigenti incaricati esterni, a far data dalla cessazione dell'incarico.

Si ritiene che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l'art. 53, comma 16-ter del decreto citato, sono coloro che emanano provvedimenti per conto dell'amministrazione e



perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti, esercitando attività in nome e per conto della Provincia. Ciò può evincersi dal piano Nazionale Anticorruzione (All.1par.B.10) il quale specifica che i "...*dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura*".

In questo Ente, a titolo esemplificativo, si possono ritenere interessati al divieto i dirigenti, funzionari titolari di P.O., responsabili del procedimento che agiscono in autonomia e abbiano poteri di firma. Ovviamente sono inclusi il Direttore Generale ed il Segretario Generale.

Al riguardo si impartiscono le seguenti indicazioni:

- 1) Con riferimento ai rapporti con terzi, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la clausola seguente, prevista nel bando-tipo adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'art. 14, paragrafo 14.2, lett. m.2: "*non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165, (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego)*";
- 2) La dichiarazione di cui al punto precedente deve essere acquisita anche negli atti di affidamento nelle trattative dirette, nelle procedure negoziali ristrette e in genere in ogni atto negoziale con imprese o studi professionali, ovvero negli atti negoziali con le Società partecipate e/o in controllo pubblico;
- 3) Il Dirigente o la P.O. competente verificherà gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 prima della stipula del contratto o dell'atto negoziale e saranno responsabili del controllo;
- 4) A cura del Responsabile del Servizio 4 – Gestione Amministrativa delle Risorse Umane, nei contratti di assunzione del personale, a qualunque titolo (compresi ad esempio i contratti di conferimento di incarichi di collaborazione), deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- 5) alla cessazione del rapporto ciascun dirigente segnala, per iscritto, ai dipendenti o agli incaricati cessati, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia, il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e, per conoscenza, all'Ufficio personale;

Qualora vengano rilevate le violazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 occorrerà attivare le seguenti azioni:

- a) i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 sono nulli;



- b) per i soggetti nei confronti dei quali emerga, a seguito di controlli, il verificarsi della condizione soggettiva di cui sopra, il dirigente competente deve disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento;
- c) il dirigente che ha accertato la violazione, ha l'obbligo di darne immediata notizia al Responsabile dell'Anticorruzione e all'Ufficio Legale, al fine di attivare le procedure per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Ente, nonché ogni altra segnalazione di legge ai fini delle sanzioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. L.gs. 165/2001;
- d) i soggetti privati, che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrarre con la Pubblica Amministrazione di provenienza dell'ex dipendente, per i successivi tre anni, ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Si precisa che le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Legge 6 Novembre 2012 n. 190, ossia il 28 novembre 2012.

Ai fini di attuazione del Piano Anticorruzione, il Responsabile della Prevenzione e Corruzione potrà predisporre controlli mirati alla verifica della effettiva applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi della Legge 190/2012, nell'ambito dell'Ufficio 1.0.2 "Controllo regolarità amministrativa", dandone riscontro nella relazione annuale conclusiva.

La presente direttiva è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, a questo Ufficio sono dovute tutte le informazioni richieste, nello spirito della massima collaborazione. Questo Ufficio potrà attuare controlli ispettivi che rientreranno nella normale routine. La Legge Anticorruzione ha un intento preventivo e si basa sulla collaborazione aperta e costruttiva.

La presente direttiva costituisce misura di intervento ai fini della Legge Anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) e, pertanto, la sua applicazione, in materia di atti dirigenziali, sarà oggetto di esame da parte dell'Ufficio 1.0.2 "Controllo di Regolarità amministrativa", nell'ambito dei controlli amministrativi successivi e nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017'.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Tiziana Mariotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Rita Benini

